

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 66

(Informazioni, orientamento e animazione)(1)

1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.

(2)

2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;

b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;

c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;

d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.

(3)

3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.

(4)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
- 2 Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
- 3 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
- 4 Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011